RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
PIO ISTITUTO CAMPANA
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - SERAVEZZA (Lu)
info@piocampana.it - tel. 0584756146

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 123 del 30 DICEMBRE 2024

Oggetto : **Servizio coordinamento sanitario ed assistenza medica generica a favore degli ospiti della RSA – Anno 2025**

Il DIRETTORE

Premesso
- che l'Azienda gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata per l'accoglienza di n.64 anziani non autosufficienti in regime residenziale e n.7 anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale;
- che, al fine di erogare una sempre più qualificata assistenza sanitaria agli ospiti della RSA e supportare altresì le infermiere in servizio nelle sempre più numerose ed impegnative incombenze spettanti, l'Azienda ha attivato (deliberazione CdA n.45 del 3.11.2023) un servizio di coordinamento sanitario a livello di RSA comprendente anche l'assistenza medica – generica agli ospiti presenti in struttura, incaricando a tal fine n.2 medici liberi professionisti che hanno erogato nel corso del corrente anno complessive 12 ore settimanali di assistenza;

Ritenuto opportuno e nell'interesse degli anziani ospiti della struttura oltre che del personale infermieristico operante in quest'ultima, confermare il suddetto servizio di Coordinamento sanitario per l'anno 2025 per complessive massime ventiquattro ore settimanali incaricando dello svolgimento di quest'ultimo i medici dott. Gian Luca Balderi e Tullio Sarteschi che hanno svolto con professionalità e dedizione tale servizio anche nel corrente anno e sono pertanto a conoscenza dell'organizzazione della Struttura e delle problematiche sanitarie degli ospiti di quest'ultima;

Dato atto
- che con nota in data 7 ottobre 2023 prot. n.1153 è stato richiesto alla Commissione Multidisciplinare per la verifica dei requisiti delle Strutture Socio Assistenziali N.O.L. Versilia apposito parere in merito alla istituzione del suddetto servizio di coordinamento sanitario ed assistenza medico – generica;
- che con nota in data 11 ottobre 2023 la suddetta Commissione Multidisciplinare N.O.L. Versilia ha espresso parere favorevole in merito all'istituzione del suddetto servizio;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile della presente determina;

DETERMINA

- **di attivare**, anche per l'anno 2025, a favore degli anziani ospiti della RSA e per complessive massime n. 24 ore settimanali, un **servizio di coordinamento sanitario** comprendente anche l'assistenza medica – generica per i presenti in struttura;
- **di affidare** il suddetto servizio, per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 ai medici dott. Gian Luca Balderi e Tullio Sarteschi alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegata sub "A" alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che la spesa conseguente all'attivazione del suddetto servizio per l'anno 2025 ammontante a presunti €. 48.000,00 troverà copertura nel budget finanziario di spesa che verrà assegnato al Direttore per l'esercizio 2025;
- **di provvedere** al pagamento della somma di cui sopra dietro presentazione di regolari fatture;
- **di individuare** nella sottoscritta il Responsabile Unico del Procedimento;
- **di dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Il DIRETTORE
F.to D.ssa E.Stefanini

Allegato "A"

X Copia conforme all'originale

Il Direttore - E.Stefanini

Firmato digitalmente da:
EUGENIA STEFANINI
02/01/2025 09:39

Allegato "A"

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO SANITARIO E DI ASSISTENZA MEDICA GENERICA A FAVORE DEGLI ASSISTITI PRESSO LA RESIDENZA SOCIO – SANITARIA "PIO ISTITUTO CAMPANA" – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SERAVEZZA (LU)

L'anno **duemilaventiquattro …….** , il giorno ……. del mese di …….. in Seravezza

tra

- la **Residenza Socio – Sanitaria "Pio Istituto Campana" - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, di seguito per brevità "Azienda" o "A.P.S.P.", avente sede in Seravezza (Lu), via F. Donati n.100, P. IVA 01346420464 nella persona del Direttore D.ssa Eugenia Stefanini

e

il **Dott. Gian Luca BALDERI**, medico, C.F. BLDGLC49A01G628N e il **Dott. Tullio SARTESCHI**, medico, C.F.SRTTLL47C13B979A , di seguito per brevità "I Medici"

PREMESSO

- che l'Azienda gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata per l'accoglienza di n.64 anziani non autosufficienti in regime residenziale e n.7 anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale;
- che, al fine di erogare una sempre più qualificata assistenza sanitaria agli ospiti della RSA, l'Azienda ha attivato un servizio di coordinamento sanitario a livello di RSA comprendente anche l'assistenza medica – generica agli ospiti presenti in struttura;
- che i Medici non versano in situazioni di incompatibilità giuridico – amministrativa agli effetti dell'attività che verrà svolta all'interno della RSA;
- che i Medici sono titolari di partita Iva e dichiarano di possedere tutti i requisiti di legge, le qualità ed attitudini tecnico – professionali per le quali offrono la propria prestazione d'opera;
- che i Medici assumeranno tutte le adeguate misure di sicurezza nello svolgimento della prestazione di cui alla presente convenzione;

- che i Medici hanno liberamente scelto di instaurare con l'Ente un rapporto libero – professionale con l'A.P.S.P.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa.

- La premessa ed i dati identificativi in epigrafe sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione.

- I dott.ri Gian Luca BALDERI e Tullio SARTESCHI svolgeranno presso la RSA il servizio di coordinamento sanitario comprendente anche l'assistenza medica - generica agli ospiti presenti nella struttura per **complessive massime 24 ore settimanali**, nei giorni e secondo l'orario dagli stessi stabilito in accordo tra loro e la Direzione della RSA.

Art. 3 – Modalità di effettuazione del servizio e prestazioni richieste.

- I Medici svolgeranno l'attività in autonomia professionale, senza vincoli di subordinazione.
- I Medici dichiarano esplicitamente di assumersi la più ampia responsabilità, sotto l'aspetto sanitario, per le prestazioni fornite e, a tale proposito, provvedono a depositare presso l'Amministrazione dell'Azienda, unitamente agli altri documenti richiesti, la copia della polizza di assicurazione per la copertura dei rischi professionali.
- I Medici dichiarano di essere a conoscenza che, durante il servizio presso la RSA, in quest'ultima sarà presente n. 1 (uno) infermiere professionale.
- Le prestazioni richieste ai medici, incaricati per l'attività di cui alla presente convenzione, sono principalmente le seguenti:
  a) **COORDINAMENTO SANITARIO**: il coordinatore sanitario contribuisce alla corrispondenza tra l'organizzazione complessiva della struttura e la qualità e appropriatezza della risposta ai bisogni dei residenti, nel rispetto della loro autonomia, libertà e dignità; deve provvedere, anche con la propria formazione personale, all'acquisizione e aggiornamento di competenze organizzative e gestionali utili a indirizzare l'organizzazione al rispetto delle buone pratiche igienico sanitarie nonché al perseguimento della appropriatezza dell'assistenza ai residenti, assistenza che deve rispondere ai bisogni globalmente intesi della persona presa in carico.

     Le principali funzioni del coordinatore sanitario sono:

▪ promuovere le condizioni organizzative per garantire la massima integrazione tra l'attività di coordinamento sanitario, l'attività medica di diagnosi e cura e l'attività infermieristica;

▪ favorire, in integrazione con il servizio infermieristico, la diffusione dei protocolli clinico - assistenziali in uso per assicurare l'efficacia, l'appropriatezza e la sicurezza dell'assistenza;

▪ favorire l'intervento dei medici di medicina generale all'interno della struttura residenziale per promuovere un'omogeneità di comportamento e l'integrazione con i processi clinico - assistenziali gestiti dal personale infermieristico;

▪ favorire la continuità delle cure e l' informativa in caso di accesso degli ospiti a presidi ospedalieri ed in caso di riammissione di questi ultimi in RSA da una dimissione ospedaliera anche facendosi da tramite tra l'ospedale ed il medico curante;

▪ collaborare con i medici specialisti che accedono alla RSA;

▪ collaborare all'accoglienza sanitaria dei residenti.

b) **ASSISTENZA MEDICO – GENERICA** :

▪ gestire tutte le esigenze sanitarie espresse dagli ospiti durante l'orario di permanenza presso la RSA mediante l'erogazione delle prestazioni mediche di base sia in ambulatorio che al letto del degente;

▪ coordinarsi con i MMG dei singoli ospiti della RSA, condividere con gli stessi le eventuali modifiche della terapia in atto e provvedere ad aggiornare la Scheda Unica di Terapia presente nella cartella utente informatizzata.

- I Medici dovranno documentare le prestazioni svolte presso la RSA sia a favore dei singoli ospiti che a favore dell'organizzazione e dei servizi della RSA, in apposita cartella informatizzata accessibile mediante credenziali personali che verranno fornite dall'Azienda.
- I Medici così incaricati devono svolgere personalmente tali attività per il tempo sopra concordato.
- I Medici accettano espressamente l'incarico che viene così conferito e si obbligano a disimpegnare le prestazioni richieste con la massima diligenza e competenza etica e professionale; svolgeranno i compiti affidati in forma di collaborazione professionale, ossia in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione e di dipendenza gerarchica con la A.P.S.P. committente.
- In particolare i Medici, pur connotandosi come figure dotate di autonomia propria nello svolgimento del ruolo tecnico finalizzato ai servizi di natura sanitaria, devono coordinarsi con il personale infermieristico della RSA, avvalendosi della loro collaborazione.
- I Medici sono tenuti a partecipare agli incontri periodici che l'Ente committente potrà organizzare ai fini del corretto funzionamento della struttura.

Art. 4 – Risorse assegnate al servizio e compatibilità incarico.

- Per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico l'APSP mette a disposizione l'ambulatorio medico completo di attrezzatura informatica, armadio farmaci completo di frigorifero in infermeria.
- I Medici potranno utilizzare liberamente tutta l'attrezzatura di proprietà della struttura, nei limiti della disponibilità della stessa ed in accordo con il personale infermieristico.
- I Medici dichiarano, sotto la loro responsabilità, di non avere ragioni ostative a svolgere l'incarico che viene loro conferito e di non trovarsi, rispetto a questo, in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti.
- Considerata la natura autonoma e con impegno limitato nel tempo del rapporto di prestazione d'opera professionale così instaurato con l' A.P.S.P., il Medico potrà svolgere contemporaneamente anche altre attività professionali, assicurando comunque l'impegno quantitativo e qualitativo pattuito.

Art. 5 – Registrazione presenza .

- I medici sono tenuti ad attestare la propria presenza nella RSA su apposito registro, riportando sullo stesso l'orario di inizio e quello di fine prestazione debitamente sottoscritto.

Art. 6 – Ulteriori impegni del Medico .

- I Medici si impegnano a non divulgare con alcun mezzo, in particolare con dichiarazioni od interviste giornalistiche e tramite "social media" e simili, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento del loro incarico, nonché informazioni e documenti di carattere riservato di cui vengono a conoscenza in relazione alla loro attività; tale obbligo vale sia durante lo svolgimento del rapporto, sia dopo che l'incarico sarà cessato.

Art. 7 – Requisiti richiesti.

- Per il conferimento dell'incarico previsto dalla presente convenzione i Medici sono tenuti a presentare all'A.P.S.P. il certificato di iscrizione all'Ordine professionale di data non anteriore a tre mesi ovvero presentare autodichiarazione a norma di legge.

Art. 8 – Durata dell'incarico.

- L'incarico di collaborazione professionale viene conferito ai Medici per il periodo che va dal **1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ,** prorogabile a seguito di accordo tra le parti .
- A meno che il rapporto professionale non venga concluso prima del termine per uno dei casi previsti

dall'articolo seguente, e sempre che le parti non si accordino per rinnovare il contratto di prestazione d'opera professionale, il rapporto di collaborazione si concluderà automaticamente alla scadenza prevista del 31 dicembre 2025 senza che le parti debbano comunicarsi alcuna disdetta.

- Prima della scadenza così prevista, e comunque entro il 15 dicembre 2025, le parti potranno prorogare di comune accordo il presente contratto in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione della A.P.S.P..

Art. 9 - Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto.

- L'apposizione del termine anzidetto al presente contratto non costituisce espressa rinuncia, da parte della A.P.S.P. committente, a recedere anticipatamente dal contratto stesso in qualsiasi momento e senza l'obbligo di darne alcuna motivazione, come consente il 1° comma dell'art. 2237 del c.c.; la A.P.S.P. deve comunicare per iscritto al prestatore d'opera il recesso unilaterale con un preavviso di almeno 15 giorni, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

- Eventuali periodi di sospensione del rapporto di collaborazione professionale, dovuti a qualsiasi causa del prestatore d'opera, non comportano proroghe della durata del contratto, che si estinguerà comunque alla scadenza prevista e stabilita; tuttavia la A.P.S.P. potrà recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, se la sospensione, per qualsiasi causa, si dovesse protrarre per più di un mese continuativo.

-. I Medici possono recedere mediante preavviso di 15 giorni, salvo cause di forza maggiore.

- In caso di rescissione anticipata, il Medico avrà diritto al solo compenso pattuito fino al momento dell'effettiva cessazione della sua attività professionale, esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.

Art. 10 – Trattamento economico: corrispettivo, compensi e rimborsi .

- La A.P.S.P. corrisponderà ai Medici per le loro prestazioni l'importo di **€. 38,00 per ogni ora di presenza presso la RSA**, al lordo di ogni eventuale onere previdenziale, assistenziale e fiscale.

- Il compenso così pattuito è omnicomprensivo, nel senso che assorbe ogni e qualsiasi emolumento od indennità per l'attività oggetto del presente contratto, compresa la eventuale quota per la cassa pensionistica; tale compenso è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

- Il compenso anzidetto è esente da I.V.A. in base al punto 18) dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m..

- Il compenso pattuito verrà liquidato in rate mensili costanti posticipate a seguito di presentazione di regolare fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, che dovrà esporre le ore di prestazione professionale rese nel mese di riferimento.

- Il Direttore della A.P.S.P. dovrà verificare la regolarità e la completezza di tali documenti e disporne la liquidazione ed il pagamento.

Art. 11 – Adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali.

- La A.P.S.P. applicherà sui compensi corrisposti al Medico incaricato il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per i rapporti di lavoro autonomo (prestazione d'opera professionale) che hanno ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
- La A.P.S.P. non si assume, tuttavia, alcun obbligo in materia di indennità di preavviso o di anzianità, né per quanto riguarda il trattamento assicurativo per eventuali malattie, incidenti od infortuni che dovessero occorrere al Medico durante lo svolgimento o in conseguenza della sua attività di lavoro autonomo in favore della A.P.S.P.; la A.P.S.P. declina ogni responsabilità al riguardo e, pertanto, sono a carico del Medico tutti gli oneri relativi alla sua assicurazione all'I.N.A.I.L., se necessaria ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e s.m., alla sua iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. prevista dall'art. 2, 26° comma, della legge 8 agosto 1995, n.335 e s.m., nonché alla stipulazione di altri eventuali contratti di assicurazione per incidenti od infortuni che lo dovessero interessare durante il periodo effettivo di collaborazione.

Art. 12 – Controversie.

- Le parti concordano che le controversie derivanti da interpretazione o esecuzione del presente contratto dovranno essere definite possibilmente in via consensuale per tramite di un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'APSP, da una persona di fiducia del Medico incaricato e da una terza persona designata di comune accordo dalle parti – le cui decisioni, se approvate dalle parti, sono definitive.
- Le parti concordano che in caso di mancato accordo le controversie vengano devolute al foro competente di Lucca.

Art. 13 - Clausola risolutoria.

-. La convenzione cesserà di produrre i suoi effetti e l'APSP sarà conseguentemente liberata di ogni sua obbligazione nei confronti del Medico senza che per questo il Medico possa avanzare diritti, pretese, richieste di indennizzo di sorta comunque denominati, qualora a causa del mutamento della normativa vigente venga affidata ad altro soggetto l'erogazione del servizio di cui trattasi.

Art. 14 – Tracciabilita' dei flussi finanziari

- Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Medico dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Azienda è il seguente:
- Dott. Gian luca Balderi : Codice IBAN IT61708726702200000000023021
- Dott. Tullio Sarteschi : Codice IBANIT89N0329601601000067393957.

Art. 15 – Codice di condotta

- I Medici si impegnano a rispettare il codice di condotta dei dipendenti pubblici e quello approvato dall'Azienda e consultabile sul proprio sito Istituzionale.
- I Medici dichiarano che non sussistono, relativamente agli stessi , motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed attestano , ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto .
- I Medici si impegnano a dare immediata notizia all'A.P.S.P. qualora si verificassero situazioni di incompatibilità giuridico – amministrativa rispetto all'attività che sarà svolta all'interno della RSA .

Art. 16 - Pubblicita'

Il presente atto sarà pubblicato quale conferimento di incarico sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali.

- La A.P.S.P. è titolare del trattamento dei dati personali che il Medico ha fornito in relazione all'incarico di prestazione d'opera e di collaborazione professionale disciplinato dal presente contratto, nonché di quelli che andrà ad acquisire anche in seguito nel corso del rapporto contrattuale, dati la cui acquisizione è necessaria per tutti gli adempimenti conseguenti al presente contratto (in materia fiscale, di sicurezza del lavoro, corresponsione dei compensi, tutela giudiziaria, etc.). L' A.P.S.P. si obbliga a conservare, custodire e trattare i dati personali dei Medici nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" contenuto nel Testo Unico approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679; in particolare, si dà atto che, essendo la A.P.S.P. committente un soggetto pubblico, in base all'art. 18 del Codice:

a) dovrà trattare i dati personali del professionista incaricato soltanto per i fini istituzionali, come previsti dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, nonché dalle norme di legge e di regolamento vigenti;
b) non deve richiedere né acquisire il consenso dell'interessato per il trattamento dei suoi dati personali, a meno che non lo esigano specifiche disposizioni normative.
- Con la firma del presente contratto, il collaboratore professionale incaricato dichiara di aver avuto le informazioni previste dall'art. 13 Reg. UE 2016/679 e di avere quindi piena conoscenza dei diritti che gli spettano in ordine ai suoi dati personali acquisiti, custoditi e trattati dalla A.P.S.P. committente in relazione al rapporto di prestazione d'opera così instaurato.

Art. 18 – Spese di registrazione.

- Qualora venga chiesta la registrazione del presente contratto in caso d'uso, le spese conseguenti saranno a carico della parte richiedente.

Art. 19 – Modificazioni del contratto.

-. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere modificato soltanto col loro reciproco accordo ed in forma scritta, e che perciò la pratica disapplicazione, anche se reiterata, di una o più clausole del contratto non comporta la loro tacita abrogazione.

Art. 20 – Rinvio.

-. Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto, nonché per interpretarlo e per attuarlo nella maniera più corretta, le parti rinviano espressamente alle norme di legge in quanto applicabili.

Le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto è stata oggetto di specifica trattativa e di espressa pattuizione fra loro; nondimeno, dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole contenute in particolare negli articoli 2 – Oggetto della convenzione, 3- Modalità di effettuazione del servizio e prestazioni richieste, 4 – Risorse assegnate al servizio e compatibilità incarico, 5 – Registrazione presenza, 6- Ulteriori impegni del medico, 7 – Requisiti richiesti, 8 – Durata dell'incarico, 9 – Facoltà di recesso e risoluzione anticipata del contratto, 12 – Controversie, 13 – Clausola risolutiva, 19 – Modificazioni del contratto

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Residenza Socio – Sanitaria
“ Pio Istituto Campana” – A.P.S.P.

Il Direttore _____

I Medici

Dott. Gian Luca Balderi _____

Dott. Tullio Sarteschi _____